



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Tasse universitarie: i vincitori della borsa di studio devono pagare?

Autore: Alessandro Dini | 11/12/2015



*I casi di esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e l'illegittimo mancato adeguamento degli Atenei.*

La normativa sugli **esoneri** dal pagamento delle **tasse universitarie** è contenuta nel **d.lgs. n. 68/2012**, adottato al fine di revisionare la disciplina sul diritto allo

studio che è garantito dal nostro ordinamento con l'art. 34 della Costituzione.

La nuova disciplina, che non ha apportato significative modifiche riguardo al tema trattato, prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie in favore di:

- **studenti** che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;

- **studenti con disabilità** cui sia stata riconosciuta la presenza di un handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66%;

- **studenti stranieri** cui sia stata conferita una borsa di studio dal Governo Italiano;

- studenti costretti ad **interrompere gli studi** a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate con riferimento a tale periodo.

- studenti che intendano riprendere la loro **carriera** dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici.

A queste categorie individuate dalla legge possono aggiungersi casi di esonero totale o parziale del pagamento delle tasse qualora le Università abbiano possibilità di erogare benefici in quanto il bilancio dell'Ateneo lo consenta ed adottino delle apposite delibere in seno all'organo competente, ovvero il **Senato Accademico**.

Ma se la seconda ipotesi prevede dei casi di esonero a discrezione delle singole Università, così non è nei casi precedentemente elencati, essendo il dettato di legge chiaramente impositivo dell'obbligo di riconoscere il beneficio della dispensa dal pagamento delle tasse alle categorie di studenti sopra individuate.

Tuttavia, non sempre le Università hanno riconosciuto i benefici previsti dalla legge e molti studenti ignari dei loro diritti hanno corrisposto agli Atenei somme non dovute.

In particolar modo, diverse Università hanno fatto leva su un'asserita ambiguità della norma che attribuisce il beneficio a coloro che possiedono i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ritenendo che l'impossibilità di una immediata individuazione di questi studenti dovesse quantomeno sospendere, in attesa di non si sa bene cosa, l'esonero e/o rimborso delle tasse universitarie.

La suesposta problematica è stata oggetto di una recente pronuncia del **T.A.R. Sicilia [1]**, con la quale è stato duramente censurato l'operato dell'Università degli Studi di Palermo che non ha fissato con propria delibera i casi obbligatori di esonero dal pagamento delle tasse.

Alla luce della citata giurisprudenza, si ravvisa dunque l'illegittimità della sospensione e/o negazione dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie nonostante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Gli studenti in possesso dei requisiti per l'esonero potranno, dunque, presentare una **richiesta scritta** alle Università di appartenenza invocando l'applicazione del D.lgs. n. 68/2012 ed il conseguente esonero/rimborso delle tasse universitarie.

In caso di mancata o insoddisfacente risposta, si potrà adire il Giudice per

l'accertamento del diritto e per la restituzione delle somme anticipate e non dovute.